

La richiesta è stata firmata da:

Fina Abbadessa (cons. prov.le PD), Josè Calabrò (Segr. PD Misterbianco), Carmelo Caruso (Comitato No Discarica Motta), Maria Caruso (Comitato No Discarica Misterbianco), Ninella Caruso (Sindaco di Misterbianco), Paolo Conti (Comitato No Discarica Misterbianco), Nino Condorelli (Capogruppo MPA Misterbianco), Nino Di Guardo (Deputato regionale PD), Massimo La Piana (Capogruppo PD Misterbianco), Lino Leanza (Deputato regionale MPA), Giuseppe Lupo (Segr. Regionale PD), Piero Piganataro (Consigliere comunale PDL), Alfio Sciacca (Comitato No Discarica Misterbianco).

Questo il testo che domani verrà inviato alla Regione:

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Via La Malfa n. 169

90146 Palermo

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Piazza Indipendenza n. 21

90126 Palermo

Oggetto: Richiesta di Annullamento in autotutela della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Oikos S.p.A. con decreto n. 221 del 19 marzo 2009, dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, per l'ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel comune di Motta Sant'Anastasia

MOTIVAZIONI

1. 1. NUOVA DISCIPLINA REGIONALE E A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI

L'art. 21-quinquies della legge 241/1990, stabilisce che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”*.

*Il mutato interesse pubblico della regione siciliana e' stato giuridicamente manifestato attraverso l'emanazione della legge regionale n. 9, in vigore dal 23 aprile 2010, che stabilisce all'art. 17, comma 3, che le discariche devono essere realizzate distanti **“almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato”**, norma questa che e' stata **prevista dal legislatore regionale a tutela della salute pubblica, principio questo tutelato dalla costituzione.***

I lavori di ampliamento nella discarica della ditta Oikos spa, autorizzati con il decreto n. 221, del 19 marzo 2009 distano in linea d'aria: a circa 800 m. dalle abitazioni del comune di Misterbianco e a circa 2 Km da quello di Motta Sant'Anastasia.

La discarica, di cui sopra - da oltre 30 anni - è localizzata in territorio di Motta S. Anastasia, ma a ridosso del territorio comunale di Misterbianco, dista di fatto circa 400 metri (in linea d'aria) dal centro abitato misterbianchese e ha avuto, nel corso degli anni, una continua ed inesorabile espansione.

Nel corso degli anni e nel presente, miasmi fetidi rendono l'aria assolutamente irrespirabile - come comprovato da più di 5.000 firme, consegnate al Prefetto di Catania - specie quando le condizioni dei venti spingono i miasmi stessi verso il centro abitato di Misterbianco. Disagi analoghi denunciano anche i cittadini di Motta Sant'Anastasia e i residenti nei quartieri di Monte Po e Nesima Superiore in territorio di Catania.

Altresì, si evidenzia che nel corso degli anni la discarica è stata oggetto di numerosi provvedimenti di chiusura (1992 assessorato regionale, 1999 Prefettura Catania) poi revocati ma, per ciò che più conta, continua ad operare in una sorta di perenne provvisorietà dato che allo stato lo sversamento in discarica è stato consentito da una sorta di provvedimento provvisorio rilasciato nel lontano 1997, poi confermato in data 24.6.05 dal Commissario per i Rifiuti On. Cuffaro.

Il provvedimento della regione Siciliana, che ha autorizzato l'ampliamento della discarica medesima, aumenta la possibilità di sversamento sino ad oltre 2.500.000 m/c. Tale ampliamento diventa insostenibile per disagio sociale e danno ambientale, in un territorio già martoriato per decenni da enormi sversamenti di rifiuti.

Le altre motivazioni che di seguito sono narrate a sostegno dell'annullamento del decreto n.221/2009 in autotutela, non si limitano alla sola previsione della legge 241/90, ma sono ampiamente sostanziate dai numerosi rilievi di merito.

1. 2. LE DISCARICHE

La politica legislativa di matrice comunitaria ha indotto il legislatore nazionale e regionale ad articolare la gestione dei rifiuti su diversi livelli di priorità d'azione, in cui lo smaltimento è relegato ad una posizione residuale, infatti, le fasi salienti della filiera del rifiuto consistono nel riciclo, nel riuso e nel recupero.

Lo smaltimento rappresenta la modalità più nociva in quanto comporta sempre un danno che deve essere progressivamente ridotto fino ad essere evitato. Pertanto lo smaltimento dei rifiuti, sia per l'ordinamento giuridico europeo e sia per quello italiano, assume un ruolo sempre più marginale nella gestione dei rifiuti.

Nel vigente sistema l'uso della discarica è destinata a regredire progressivamente con il crescere della raccolta differenziata, che entro il 2012 dovrà raggiungere l'obiettivo minimo di legge del 65% e con una diversa modulazione dalla legge regionale in materia.

Le leggi in materia ambientale sui rifiuti si pongono, inoltre, come obiettivo prioritario la riduzione della quantità e pericolosità, sia dei rifiuti prodotti sia del flusso di rifiuti avviati allo smaltimento.

L'Unione Europea con la direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, ha stabilito che **l'utilizzo delle discariche per i rifiuti indifferenziati deve essere assolutamente evitato** e che nelle discariche **possono finire solo materiali non riciclabili e a basso contenuto di carbonio**

organico, stabilendo così la centralità del recupero della materia, il riciclo e il compostaggio per la gestione dei rifiuti.

La Direttiva europea sui rifiuti 2008/98 CE, recepita dall'Italia nel 2010, **stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute delle persone**, a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e migliorarne la gestione.

Il Dlgsvo 36/2003, di attuazione della direttiva 99/31/CE, all'art. 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica), stabilisce che entro cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, ogni regione "elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale", ed inoltre che **"i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante"**, nel 2010. Tale obiettivo deve essere realizzato attraverso il trattamento dei rifiuti, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia, secondo il decreto legislativo.

Tali operazioni devono avvenire in base all'art. 199, 3, lettera a), del Dlgsvo 152/2006, in modo da **"assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali" e nel rispetto del principio di prossimità e autosufficienza**, già posto dall'art. 5, v. 3 del Dlgsvo n. 22/97, ribadito dall'art. 182, c. 3, nonché dall'art. 201, del Dlgsvo.152/2006, che **stabilisce per la realizzazione o comunque l'ampliamento di una discarica deve corrispondere alle esigenze dell'Ambito Territoriale Ottimale sul quale è collocata.**

Il Dlgsvo 36/2003 ha apportato, inoltre, significative innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione e gestione delle discariche. Prevede che i gestori effettuino un'ulteriore selezione all'ingresso, accettando solo i rifiuti definiti "compatibili" con la specifica tipologia di discarica. La legge indica le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche; l'iter per la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti, i requisiti richiesti per l'autorizzazione e la presentazione di specifici "piani" **che prevedano tutte le azioni da adottare per la corretta gestione della discarica; le indicazioni sulla gestione operativa e post-operativa e sulle garanzie finanziarie necessarie per la gestione stessa.**

Sul piano della strategia della riduzione dell'impatto dei rifiuti, gli obiettivi previsti dal Dlgsvo n.36/2003, si basano **sulla riduzione progressiva dei rifiuti** biodegradabili da conferire in discarica. Si stabilisce che ogni Regione deve provvedere all'integrazione del Piano regionale di gestione con un apposito programma, finalizzato a raggiungere a livello di Ambiti Territoriali Ottimali i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica:

2008 RUB

2010 RUB

2018 RUB

Sono ammessi, pertanto, in discarica solo i rifiuti sottoposti ad un **preventivo trattamento** e non suscettibile di ulteriore valorizzazione.

Ad adiuvandum, l'attuale orientamento del legislatore regionale, la l.r. n. 9 del 2010, **"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"**, sottolinea in diverse parti quanto previsto dal Dlgsvo 152/2006. In particolare, all'art.1, (Oggetto e finalità) *al comma 1*, lettera "h", richiama la necessità di **"favorire la riduzione dello smaltimento in discarica**. Al comma 2, dispone che **"la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi attraverso l'autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all'articolo 200 del Dlgsvo 152/2006"**.

1. 3. CARENZE NELL'ISTRUTTORIA

Il procedimento amministrativo seguito per il rilascio dell'A.I.A., di cui si chiede l'annullamento, risulta illegittimo stante la carenza di una adeguata istruttoria, in ordine alla richiesta avanzata dalla ditta Oikos spa, per la realizzazione di un ampliamento della già esistente discarica sita nel territorio del Motta S.Anastasia, con un significativo aumento della capacità produttiva dell'impianto, attraverso l'introduzione e realizzazione di una nuova discarica in contrada Valanghe d'inverno, capace di implementare la portata della discarica pari a complessivi ulteriori mc 2.538.575,20.

L'AIA alla ditta Oikos spa e' stata rilasciata in violazione del principio di prossimita' e di quello di autosufficienza degli ATO (art. 199, 3, lettera a), del Dlgo 152/2006; dall'art. 182, c. 3, nonché dall'art. 201, del Dlgo.152/2006), che stabilisce per la realizzazione o comunque l'ampliamento di una discarica deve corrispondere alle esigenze dell'Ambito Territoriale Ottimale sul quale è collocata.

Il progetto che e' stato autorizzato risulta sovradimensionato rispetto all'ATO di riferimento (CT 3) e quindi, emesso in violazione della normativa che limita e restringe ogni possibile utilizzo di discariche per i rifiuti.

La discarica in questione autorizzata all'esercizio, e' stata trattata e valutata nel corso del procedimento amministrativo e nell'adozione del decreto AIA, alla stregua di un piccolo e poco significativo ampliamento dell'impianto originario, senza una corretta valutazione dell'impatto ambientale di una discarica di dimensioni più che raddoppiate rispetto alla discarica attualmente in esercizio, e senza che questa sia stata valutata in base alle esigenze dell'Ambito Territoriale CT 3, ambito operativo in cui ricade la discarica di Motta S.Anastasia.

L'ATO CT 3 è composto da soli 18 Comuni per circa 360.000 abitanti, che producono 180 mila tonnellate circa per anno, in considerazione: degli obiettivi di legge di raccolta differenziata al tempo vigenti (45%); di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; dell'attuale disponibilita' della discarica in esercizio; l'autorizzazione all'esercizio di un impianto per cinque anni, **l'AIA avrebbe potuto autorizzare una capienza non superiore a di 200 / 250 mila mc.**

1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il sito su cui ricade la discarica e' difforme dalle previsioni urbanistiche, e' classificato a rischio frana "R 2", ricade in parte all'interno del P.A.I. , con un livello di pericolosita' P2 e si trova nelle immediate vicinanze del torrente Rosa. L'AIA che e' stata rilasciata, risulta affetta da vistose carenze ed omissioni sul piano istruttorio, comprese i pareri di alcune amministrazioni competenti in materia di rischio geologico, di tutela dei corpi idrici, di impianti di incidente rilevante (L.137/97,DPR175/88,Dlgs.334/99), che lo rendono illegittimo e erroneamente divergente dal paradigma legislativo dell'AIA, anche sotto il profilo di valutazione VIA. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Dlgo n. 59/2005, la richiesta di AIA deve contenere "i) *le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria*". L'art. 22 del Dlgo n. 152/2006 rubricato (Studio di impatto ambientale) prevede che "3. *Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale*".

Lo stesso art. 14 *bis* della legge n. 241/1990 prevede che "nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. *In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'opzione zero*".

La valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati, si realizza in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, **tenuto conto della**

loro interazione con altri progetti. Tale disposizione si applica anche per gli insediamenti realizzati in più fasi, in quanto bisogna tener conto dell'**effetto cumulativo delle varie sorgenti inquinanti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente.**

La Direttiva 85/337/CEE (modificata dalla successiva Direttiva 97/11/CEE), prevede i criteri – relativi anche agli interventi di **modifica d'impianti già esistenti** – che impongono di tenere conto, ai fini della sottoposizione a screening, della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, **“del cumulo con altri progetti”**. La valutazione a cui l'Amministrazione è chiamata esprimersi **non può esaurirsi nell'esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto, bensì deve essere valutata nella sua interazione con gli insediamenti preesistenti.**

Per la costruzione di nuove discariche, o per una “modifica sostanziale”, il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, (G.U. 22 aprile 2005, n. 93), all'art. 1., lettera, n), stabilisce che *“modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*.

Pertanto è di tutta evidenza che valutando il complesso risultante dalla modifica sostanziale unita all'impianto preesistente: ma tale valutazione non risulta agli atti avrebbero dovuto essere attuate più penetranti verifiche in ordine al cd .

Peraltro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Dlgs n. 59/2005, per le discariche dei rifiuti possono considerarsi inerti i requisiti tecnici solo ove presenti e soddisfatti tutti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2003.

Pertanto, per il peculiare aspetto che ne occupa, ai sensi dell'art. 8 lettera c) di tale ultimo decreto, la richiesta di autorizzazione avrebbe dovuto essere corredata anche con *“l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas”*. Nel successivo art. 10 (Dlgs n.36/2006) come definita al comma 1, lettera c), e ciò anche in relazione alla previsione del comma 3 ove espressamente si prevede che *“il contenuto dell'autorizzazione avrebbe dovuto indicare “c) la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati”*.

La stessa normativa in materia di discariche dunque impone di operare una valutazione globale e complessiva della discarica risultante, non consentendo di addivenire ad artificiose segmentazioni dell'impianto tramite suddivisioni in lotti o vasche che tendano a far perdere di vista il complesso nel suo insieme.

Per di più, è fin troppo evidente che la stessa valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere condotta valutando il complesso nella sua unitarietà, essendo facilmente intuibile che le stesse misure di mitigazione, in caso contrario, potrebbero risultare del tutto inefficaci e inadatte.

Nel caso di specie al contrario la richiesta presentata e tutta l'istruttoria seguita risultano caratterizzate da una penalizzante ottica parziale e partita che rappresentando il progetto come una modifica che nasce addirittura come discarica di inerti che segue una procedura completamente diversa dall'AIA (impatto ambientale compreso) e che prosegue - come se nulla fosse – senza prendere in considerazione gli impianti necessari ad una discarica in base alle sue dimensioni, dando per assodato che gli attuali impianti sono sufficienti, adeguati e bastevoli, senza, peraltro, indicare come verranno rispettati gli obiettivi di legge di riduzione e di trattamento obbligatorio dei rifiuti, e comunque, tradendo la logica d'insieme che finisce con il travisare il reale e concreto impatto dell'intervento. Peraltro, il fraintendimento sulla autorizzazione all'“ampliamento” ha determinato un ulteriore profilo di illegittimità dal momento che la modifica sostanziale in

questione non risulta in alcun modo compatibile con il Piano regionale di gestione dei rifiuti, non essendo mai stata valutata una simile compatibilità.

Il Piano regionale dei rifiuti vigente contiene solamente una elencazione delle discariche attive (tra cui quella di Motta S.Anastasia), nulla prevedendo in ordine alla realizzazione di nuove discariche o ampliamenti sostanziali di quelle esistenti.

La realizzazione del progetto relativo alla discarica in questione comporta necessariamente l'esecuzione di opere che stravolgono la discarica esistente. Tuttavia, lo studio di compatibilità ambientale presentato dalla società Oikos spa, pur riguardando solo l'ampliamento della discarica, avrebbe dovuto farsi carico del rapporto di reciprocità che intercorre con l'esistente e della natura sostanziale della modifica apportata.

Al contrario, dagli atti di cui si chiede l'annullamento e dai verbali della conferenza di servizi, emerge che l'amministrazione ha preso in considerazione solo le opere e misure da realizzare per l'ampliamento, senza esaminare quelle relative alla discarica esistente e occorrenti in relazione all'impianto risultante dalla sommatoria. Senza dunque verificare in modo omogeneo e complessivo la struttura finale, e quindi, senza aggiornare e vagliare le misure inizialmente previste per la vecchia discarica, oggetto di un distinto procedimento amministrativo precedente.

1. VIA E OPZIONE ZERO

Bisogna sottolineare come sia condizione necessaria ed indispensabile per poter rilasciare un'Autorizzazione Integrata Ambientale che la "conferenza dei servizi", esamini l'"**opzione zero**", in base a quanto previsto all'art.14 bis, comma 3, legge 1990, n.241, che prevede "**la necessaria ponderazione delle principali alternative ai fini della valutazione di impatto ambientale**". *"La conferenza dei servizi si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità, esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto"*.

Dall'analisi degli atti della conferenze di servizio che si sono svolte, non risulta che in nessun momento sia stata discussa l'Opzione Zero, nonostante che, l'art. 22 del Dlvo n. 152/2006, (Studio di impatto ambientale) stabilisce che "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: ...d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale".

Nel caso dell'autorizzazione della discarica, l'esame di tutte le alternative non è stato compiuto, né sono state valutate le conseguenze dell'*alternativa zero*, e cioè, cosa avrebbe prodotto l'ipotesi di diniego alla realizzazione della discarica. Questa indispensabile procedura autorizzatoria non è stata praticata, poiché non è stata valutata la capacità della discarica, attualmente in esercizio. La valutazione della "opzione zero" avrebbe messo in luce probabilmente la parziale o totale inutilità della discarica in relazione al fabbisogno reale del bacino di riferimento l'ATO-CT 3.

Pertanto è evidente che nel caso di specie risultano chiaramente violate, tanto le disposizioni in materia di discariche, quanto quelle in materia di VIA.

1. 6. IMPIANTO DI TRATTAMENTO E VIA

L'A.I.A e la VIA non **hanno preso in considerazione le necessità impiantistiche** per il pre-trattamento di una nuova discarica, per le sue specifiche capacità di abbancamento e trattamento e l'operatività contestuale con la discarica in esercizio, che andavano a loro volta, **valutate per la capacità impiantistica nel loro insieme**, in relazione alle operazioni di pre-trattamento dei rifiuti e

all'impatto indotto. Va da se che questo approccio avrebbe determinato una valutazione specifica dei nuovi impianti necessari per affrontare l'aumento del flusso di rifiuti in discarica. Lo stesso andava fatto per **l'impianto –obbligatorio- di trattamento dei rifiuti, di cui bisogna valutare la qualità e le quantità da trattare, in relazione agli obiettivi previsti dal decreto legislativo 36/2003, in materia di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili.**

La Oikos spa ha presentato la richiesta di autorizzazione **definendo “ampliamento” una discarica di quasi 2,5 milioni di metri cubi**, a fronte di una situazione impiantistica precedente autorizzata attraverso piccoli singoli lotti. In ogni caso, non e' stata dichiarata la situazione di fatto dell'insieme dell'impianto gestito dalla Oikos spa, **dei piani di bonifica delle vasche coltivate e non piu' attive, della discarica in esaurimento, del piano generale di sicurezza, della gestione postmortem delle vasche esaurite, etc.** Trattandosi in sostanza non di un ampliamento, ma di una vera e' propria **modifica sostanziale dell'impianto**, di un vero e' proprio **nuovo impianto**. In considerazione che in termini di volumi (oltre 2.5 milioni di mc), di area interessata (piu' di 4 ha di superficie ed un perimetro di circa 1 Km), e di un impianto che non e' neppure confinante con l'attuale impianto in esercizio il cui lotto e' inferiore a quello di cui i chiede l'autorizzazione all'esercizio.

Il Dlgvo 59/2005, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, all'art. 1., lettera, n), **stabilisce che: “modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.** Trattandosi di una nuova discarica di grandezza rilevante, è del tutto evidente che si trattava di una “**modifica sostanziale**” e non di “**un aumento di capacità produttiva**”.

1. 7. OBBLIGO DI PREVISIONE NEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI

L'autorità che ha rilasciato l'AIA non indica nel decreto n.221 del 19 marzo 2009, pubblicato nella GURS n. 18 del 24 aprile 2009, la previsione della discarica di cui si autorizza la realizzazione nel piano regionale dei rifiuti. La società Oikos, indica tale previsione nell Piano regionale approvato con ordinanza del commissario delegato n. 1166 del 18/12/2002. **Dall'analisi del Piano regionale dei rifiuti non risulta alcuna previsione di nuove discariche nel territorio di Motta S.Anastasia (CT).** Nell'allegato al Piano, viene indicata la discarica di **Motta S.Anastasia (CT)** nell'elenco delle **discariche “attive nella provincia di Catania”.**

Ebbene ricordare che l'art. 9, comma 1, lettera “e” del Dlgvo 36/03, stabilisce che per la realizzazione di **nuove discariche sia necessaria una specifica previsione del Piano regionale**, aspetto questo ben diverso della mera elencazione delle discariche attive in Sicilia nel 2002.

Relativamente alle discariche in Sicilia, nel **capitolo 6, pag.51, del Piano di gestione dei rifiuti**, si trova la citazione dell'*Ordinanza 31/5/1999*, n. 2983: “la dichiarazione dello stato d'emergenza i Prefetti delle Province siciliane assumono le competenze ex art. 13 del D.L.gs n. 22/97”. Il successivo comma “2”, pone in capo ai Prefetti anche le competenze relative alla **autorizzazione ex art. 27 e 28 delle discariche** per rifiuti solidi urbani: “*Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Dlgvo del 5 febbraio 1997, n° 22, concernenti le discariche sono rilasciate dai Prefetti delle province, anche in deroga all'art.5 della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n.181. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità gestione pubblica.*” L'art. 5, comma 3, affida ai Prefetti il compito di **individuare le nuove discariche**, chiudere le vecchie ed assicurarne la gestione pubblica: “*Per far fronte al fabbisogno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), i Prefetti delle*

province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente articolo 3, comma 2 e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente". Infine, a pag. 55 del Piano regionale si stabilisce che **"Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati dai Prefetti, anche in assenza del piano di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, sulla base di comprovate esigenze ambientali"**.

Come **si deduce** da queste citazioni, il Piano regionale n. 1166 del 18/12/2002, **non contiene e non poteva contenere** alcuna previsione di una nuova discarica da realizzare nel comune di Motta S.Anastasia, essendo queste di competenza dei prefetti e non del Commissario ai rifiuti che ha emanato il Piano.

1. ASSENZA DEL PIANO FINANZIARIO

L'AIA è stata rilasciata senza che sia stato presentato un "Piano finanziario" funzionale a stabilire la tariffa. Difatti non vi è traccia dei costi stimati da parte della Oikos che, tra l'altro, si trova in conflitto di interessi in considerazione del fatto che abbanca i rifiuti nella *"propria discarica"* per conto di comuni dell'Ato CT3. La necessità e l'opportunità che il piano finanziario venisse presentato contestualmente alla richiesta di rilascio dell'AIA, discende dal fatto che a distanza di 14 anni dall'emanazione dal cosiddetto decreto Ronchi, il servizio di raccolta in Sicilia e lo stesso dicasi nell'ATO CT 3, è ancora basato quasi totalmente sulla raccolta dell'indifferenziato, in violazione a quanto stabilito dalle direttive europee, dalle leggi nazionali e dalla legge regionale 9/2010.

1. 9. GARANZIE FINANZIARIE

Il Dlgs 36/2003, stabilisce i requisiti tecnici e operativi che devono essere rispettati in fase di realizzazione e ubicazione delle discariche, al fine di prevenire i rischi ambientali e per la salute umana connessi.

L'autorizzazione contiene: il piano di gestione della discarica, con procedure di gestione operative e post-operative; il piano di sorveglianza per la prevenzione dei rischi ambientali; il piano di ripristino ambientale dopo la chiusura della discarica.

In particolare è imposto l'obbligo per tutti gli operatori, pubblici e privati, di fornire una garanzia finanziaria che copra i costi di controllo e mantenimento della discarica per almeno 30 anni dopo la chiusura, per evitare il rischio di abbandono dei siti. Tali garanzie finanziarie sono parametriche alla capacità, al tipo di discarica e al costo di manutenzione dopo la chiusura.

L'art. 10 comma 3 Dlgs n. 36/2003 stabilisce che *"l'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14"*.

Bisogna sottolineare che la giurisprudenza ha insegnato che:

"l'autorizzazione della discarica, quale condizione necessaria della stessa, deve precedere la verifica delle garanzie di cui all'art. 14 d.lgs. n. 36 del 2003, non potendo costituire una mera prescrizione successiva alla approvazione del progetto." (cfr. TAR. sez. I Liguria, 11-05-2004, n. 745;

"le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche di rifiuti, comprese le procedure di chiusura, sono parte integrante ed essenziale del piano di adeguamento previsto dall'art. 17 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, in quanto le garanzie stesse hanno la funzione di assicurare che le discariche, nel periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di gestione post operativa, mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge." (cfr. T.A.R. PUGLIA Lecce, 05-04-2005, n. 1847).

In definitiva dunque, secondo costante giurisprudenza amministrativa, *"si tratta di disposizioni*

riconducibili ad una unica finalità, cioè quella di assicurare, attraverso la imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell'uomo per tutto il ciclo di vita di una discarica di rifiuti in considerazione dell'alto rischio di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti". (cfr T.A.R. sez. I Puglia Lecce, 07-04-2006, n. 1868).

Cio' e' ancora piu' stridente viste le minime distanze tra la discarica e i centri abitati di Misterbianco e di Motta Sant'Anastasia. Pertanto è evidente che in nessun caso la misura di siffatti oneri e la cogenza dei medesimi può essere disattesa avendo il legislatore sancito in modo inequivoco che l'autorizzazione non possa essere rilasciata senza la previa verifica e accettazione della prestazione delle garanzie finanziarie richieste.

Pertanto, in ordine alle suesposte considerazioni,

chiedono di

Annullare in autotutela

l'AIA approvata con il decreto n. 221 del 19 marzo 2009, con ogni conseguenza di legge.